

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 giugno 2023, n. 146  
**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 11,9712 MWe, sito nel territorio Comunale di Bitonto (BA) località "Pozzo delle Grue", nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei territori Comunali di Bitonto e Giovinazzo (BA) (Cod. Id.: T0737968). Società proponente GDR Solare S.r.l. con sede legale in Padova (PD), Via Giusto De Menabuoi n. 25 - 35132, Cod. Fisc. e P.IVA 05232070283.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace.**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55%", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

- all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
  - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
  - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
    - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
    - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...*";

- la L.R. n. 17 del 2007 ha delegato tra l'altro le Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per la Valutazione di Impatto Ambientale, così come disciplinata dalla L.R. 11/01;
- Con la Legge Regionale n. 33 del 23 settembre 2021 (che modifica l'articolo 2 della Legge Regionale n. 17 del 2007) la Regione Puglia ha stabilito che la delega alle Province già prevista in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) deve intendersi estesa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

#### Rilevato che:

- la Società **GDR Solare S.r.l.** (di seguito società istante o proponente), con sede legale in Padova (PD), con nota acquisita al prot. n. 5646 del 26/05/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 11,9712MW sito nel territorio Comunale di Bitonto (BA) località “Pozzo delle Grue”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei territori Comunali di Bitonto e Giovinazzo (BA);
- in ordine alle opere di connessione:
  - il Gestore di Rete Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 0271703 del 20/04/2021, prevedeva che l'impianto fotovoltaico fosse allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna mediante realizzazione della LINEA DEDICATA SAN MARTINO – D510 55440, dalla CP di GIOVINAZZO D500-1-384455 (TRR) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore (COD. ID.: T0737968). Tale soluzione prevedeva:
    - stallo MT in CP di GIOVINAZZO;
    - costruzione di sezionamento;
    - costruzione di due cabine di consegna MT, prevedendo al loro interno l'installazione di Quadro in SF6 (con interruttore DY900) più Quadro Utente in SF6 DY808; tutti i componenti devono essere dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
    - costruzione di una linea (su richiesta del produttore e con extra oneri a cura dello stesso) in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e in cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili (tratto terminale), che colleghi la Cabina Primaria alla prima cabina di consegna

- mediante la cabina di sezionamento; la prima cabina di consegna sarà a sua volta collegata con raccordo in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> alla seconda cabina di consegna;
- realizzazione di richiusura (con costi a totale carico del produttore) dalla seconda cabina di consegna alla linea MT TISBO D51045853 su ramo D510-4-126575 ÷ D510-4-224384 mediante cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili;
  - dispositivo di sezionamento (per la richiusura);
  - nuovo scomparto nella futura seconda cabina di consegna (per la richiusura).
- la Società GDR Solare S.r.l. in data 03/05/2021 dichiarava di accettare incondizionatamente la STMG indicata da Enel Distribuzione S.p.A.; e depositava il piano tecnico delle opere vidimato dal Gestore di Rete in data 02/10/2021;
  - con riferimento alla procedura ambientale, la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 9359 del 07/02/2022 trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 580 del 04/02/2022 con cui ha escluso *“... dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale per la VIA (...), il progetto, presentato dalla Società GDR SOLARE S.r.l. ...”* con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 11271 del 29/10/2021, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all’istanza. Il termine originariamente assegnato veniva quindi prorogato su richiesta del Proponente effettuata con nota pec del 24/11/2021 (acquisita al prot. n. 12380 del 25/11/2021);
  - la società GDR Solare S.r.l. con pec del 24/12/2021 (acquisita al prot. n. 13420 del 24/12/2021), trasmetteva *“Comunicazione di documentazione integrata per la pratica ANR7174”* a seguito dell’avvenuto caricamento sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione richiesta dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 11271 del 29/10/2021;
  - questo Servizio, a seguito della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali, pur non potendo concludere favorevolmente la suddetta verifica a causa del mancato perfezionamento della documentazione tecnica, e a seguito dell’esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, comunicava con nota prot. n. 2060 del 09/03/2022 il formale avvio del procedimento. Con la medesima nota prot. n. 2060/2022, invitava il Proponente a voler perfezionare la documentazione presente sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), con quanto elencato nella medesima nota, e contestualmente convocava la prima riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 05/04/2022 per l’esame del progetto di cui trattasi, in forma semplificata e asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
  - successivamente, il Servizio precedente, con nota prot. n. 3213 del 12/04/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 05/04/2022. La seduta era aggiornata con l’invito rivolto alla Società proponente di voler produrre la documentazione integrativa richiesta dagli Enti convocati. In particolare, si invitava la società GDR Solare S.r.l. a: formalizzare istanza alla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio per il rilascio del parere paesaggistico di competenza; a voler valutare quanto dichiarato dal Comune di Bitonto in materia di compatibilità urbanistica; a voler depositare sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) la documentazione integrativa per l’ENAC, alla luce degli aggiornamenti intervenuti sulle modalità di certificazione della insussistenza di ostacoli al volo, nonché sulle modalità di trasmissione dello stesso; a voler provvedere ad aggiornare il Piano Particella di Esproprio, ricomprendendo tutte le aree interessate dall’intervento in progetto avendo cura di indicare distintamente le *“... particelle nella disponibilità del Proponente in forza dei contratti stipulati con i proprietari, i cui costi non confluiscono nel costo complessivo del Piano Particellare di Esproprio (pertanto devono essere distinte dai costi*

*previsti per l'acquisizione delle aree interessate dalle opere e infrastrutture connesse), e di quelle da espropriare o asservire (servitù ed occupazioni temporanee) come indicato allo stesso art. 31, comma 3) ...", oltreché a compilare la dichiarazione trasmessa dal competente Ufficio per le Espropriazioni regionale con la nota prot. n. 6317 del 05/04/2022;*

- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, al fine di verificare l'assolvimento delle incombenze spettanti alla società GDR Solare S.r.l., come riportate nel verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi del 05/04/2022, provvedeva a verificare l'avvenuto deposito della documentazione integrativa così come richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 6317 del 05/04/2022 (acquisita al prot. n. 2988 del 06/04/2022) sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), cui l'istante aveva provveduto in data 22/04/2022; mentre non emergeva evidenza della ricevuta di avvenuta trasmissione della verifica sulla insussistenza di interferenze dell'impianto in progetto con aree di interesse ENAC, come richiesto dal medesimo ente con nota prot. n. 31189 del 16/03/2022 (acquisita al prot. n. 2296 del 16/03/2022);
- pertanto, questo Servizio, con nota prot. n. 5172 del 14/06/2022, convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 23/06/2022, per l'esame del progetto di cui trattasi, in forma semplificata e sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.. La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale a voler provvedere ad una attenta valutazione delle osservazioni e controdeduzioni formalizzate dalla GDR Solare S.r.l. con riferimento al parere non favorevole di compatibilità paesaggistica, trasmesso con la nota prot. n. 5399 del 22/06/2022, e al rilascio di ulteriori proprie valutazioni di merito. Quindi, con nota prot. n. 5734 del 28/06/2022, trasmetteva il verbale della seduta della seconda riunione di Conferenza di Servizi, allegando i pareri ovvero nullaosta e/o richieste integrazioni trasmessi dagli Enti interessati e acquisiti agli atti del procedimento;
- la società GDR Solare S.r.l. con pec del 21/06/2022 (acquisita al prot. n. 5441 del 22/06/2022) trasmetteva le dichiarazioni e/o asseverazioni richieste nel corso della riunione della conferenza di Servizi del 05/04/2022. Successivamente, con nota pec del 18/10/2022 (acquisita al prot. n. 10635 del 18/10/2022) proponeva proprie osservazioni al parere non favorevole rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi e, con ulteriore nota pec del 05/12/2022 (acquisita al prot. n. 13683 del 06/12/2022) trasmetteva le proprie osservazioni, già inviate alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Bari-BAT, alla nota prot. n. 39230 del 01/07/2022, con la quale la succitata Sezione rilasciava parere non favorevole, allegando formale istanza di espianto ex Legge 144/1951 e L.R. 14/2007 intestata alla attuale proprietaria dell'area di impianto;
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, alla luce dei successivi pareri ovvero nullaosta e/o precisazioni pervenuti in seguito alla seconda riunione di Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 12381 del 21/11/2022, convocava la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 07/12/2022, in modalità video conferenza, per l'esame del progetto di cui trattasi. La seduta era aggiornata con l'impegno ad acquisire i pareri definitivi della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e con una nuova convocazione della riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 13/01/2023. In particolare si chiedeva alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di voler intervenire nella convocanda seduta al fine di consentire la risoluzione del dissenso espresso con le note prot. n. 10297 del 07/12/2022 e prot. n. 5399 del 22/06/2022. Quindi, con nota prot. n. 13922 del 13/12/2022, trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente convocava la quarta riunione per il giorno 13/01/2023, aggiornata con l'invito rivolto alla Società a valutare la possibilità di attivare le procedure necessarie ai fini del rilascio del titolo di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR ovvero, in alternativa, a proporre alla suddetta Sezione regionale misure compensative in chiave territoriale – paesaggistica, quali possibili prescrizioni o condizioni indicate e condivise ai fini del superamento del dissenso, possibilmente compendiate nei termini del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 2084/2010. Da ultimo, con nota prot. n. 534 del 20/01/2023, questa Sezione trasmetteva il verbale della citata quarta riunione;

- successivamente la società GDR Solare S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 2694 del 09/02/2023, richiedeva alla Sezione regionale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio “... la valutazione della sussistenza della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e il conseguente rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle N.T.A. del PPTR ...” dandone evidenza a questo Servizio, che, con nota prot. n. 3894 del 28/02/2023 convocava la quinta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/03/2023 in modalità videoconferenza. La seduta si concludeva con l'invito rivolto alla Società istante a voler fornire la documentazione integrativa richiesta dalla ASL con la nota prot. n. 6688 del 17/01/2023. In particolare con riferimento alla verifica di insussistenza di ostacolo al volo si invitava il proponente a voler provvedere ad effettuare la verifica preliminare secondo le modalità previste dall'ENAC e da questa comunicate con la nota prot. n. 31189 del 16/03/2022 al sito [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it). Con riferimento al parere di improcedibilità rispetto all'invocato sub-procedimento ex art. 1 comma 2 bis della Legge regionale 28/2022, rilasciato dalla Sezione regionale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 2547 del 23/03/2023, in Conferenza di Servizi si prendeva atto che l'area di impianto ricade nella Z.T.O. di tipo “D/3 – Zona Industriale A.S.I.” del P.R.G., e quindi che l'iniziativa rientra nel campo di applicazione di quanto previsto dall'art. 20 c. 8 lett. c quater) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (aree idonee ex lege) che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.. Inoltre, si assumevano in Conferenza le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, ex D.M. 10/09/2010 condivise con il Comune di Bitonto nella misura pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, richiamando anche il successivo adempimento in forma di Protocollo di Intesa da sottoscrivere dal proponente e dal Comune, nonché dalla Regione Puglia individuando quale ufficio competente la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ai sensi della dgr 2084 del 28 settembre 2010;
- da ultimo, il Servizio, con nota prot. n. 5690 del 30/03/2023, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 27/03/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

**PRESO ATTO DELLE NOTE E PARERI ACQUISITI** ed espressi nelle varie riunioni di Conferenza di Servizi e di seguito riportati e raggruppati per enti, indipendentemente dall'ordine cronologico:

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6948 del 16/03/2022, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, precisando che per eventuali attività ricadenti in categoria B e/o C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, eventualmente presente nell'ambito di attività di che trattasi, il titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti previsti dal citato DPR in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, acquisita al prot. n. 2989 del 06/04/2022, comunica che esaminati gli elaborati disponibili sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), non si rilevano interferenze delle opere con aree del demanio armentizio;
- Regione Puglia - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 8103 del 03/05/2022, parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 9429 del 27/09/2022 con la quale comunica il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. “... A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
  - siano rispettate le misure di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque per l'approvvigionamento

*idrico, sia a scopo irriguo che industriale;*

- *durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;*
  - *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
  - *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016 ...”.*
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici, prot. n. 13391 del 02/12/2022, comunica che non risultano gravati da uso civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 21 p.lle 113-176-177-132-128-159-16 e Fg. 32 p.la 150 interessati dal progetto in oggetto;
  - Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio, Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 2547 del 23/03/2023, con cui comunica che l'istanza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, è improcedibile.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 11337 del 09/03/2023, il Comune di Bitonto, comunica che l'area di impianto ricade nella Z.T.O. di tipo “D/3 – Zona Industriale A.S.I.” del P.R.G. pertanto “... *il progetto risulta essere compatibile con l'attuale assetto della pianificazione urbanistica comunale; infatti l'installazione di un impianto fotovoltaico è compatibile con la suddetta destinazione industriale dell'area ...”*
- con nota prot. n. 8703 del 04/10/2022, il Consorzio ASI, rimandando al parere favorevole prot. 3210 del 04/04/2022 e tenuto conto della pianificazione di settore che lo stesso Consorzio sovrintende, confermava la conformità urbanistica dell'intervento;  
Il provvedimento di esclusione da VIA della Città Metropolitana, D.D. n. 580 del 04/02/2022, riferisce, in oltre, in ordine anche alla compatibilità con il sistema delle tutele del PPTR.

Pertanto, si prende atto che l'impianto rientra nel campo di applicazione di quanto previsto dall'art. 20 c. 8 lett. c quater) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (aree idonee *ex lege*) che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, prot. n. 1464 del 10/01/2023, con cui “... *conferma il parere non favorevole già espresso con nota prot. n. 39230 dell'01/07/2022. La presenza dei 1.600 ulivi, infatti, è ostativa rispetto alla possibilità di realizzazione dell'impianto che ne comporta l'estirpazione; ove tuttavia la Conferenza di servizi, nella valutazione di bilanciamento degli interessi e della situazione complessiva all'interno della quale l'impianto si inserisce, ritenga l'opera di pubblica utilità, ci si riserva di concedere l'autorizzazione allo spostamento degli alberi, come proposto dalla società nella riunione del giorno 07/12/2022 ...”.*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 11337 del 09/03/2023, il Comune di Bitonto, comunica “*la verifica positiva della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR. Infine, con specifico*

*riferimento agli ulivi presenti sull'area si evidenzia che l'intervento permetterebbe un recupero dell'area anche da questo punto di vista, dal momento che la maggior parte delle piante presenti versano in pessime condizioni e non sono di pregio. Pertanto, il fatto che il progetto preveda il reimpianto degli alberi attualmente presenti e in stato di degrado (la maggior parte), con piante sane e in buono stato, costituisce un altro elemento a favore dell'intervento, che consentirà un ripristino del verde e in generale il recupero territoriale dell'area in questione rispetto allo stato attuale":*

- con nota prot. n. 8703 del 04/10/2022, il Consorzio ASI, rimandando al parere favorevole prot. 3210 del 04/04/2022 e tenuto conto della pianificazione di settore che lo stesso Consorzio sovrintende, confermava la conformità urbanistica dell'intervento;
- pertanto il Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6849 del 17/04/2023 e nota prot. n. 6850 del 17/04/2023 trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Pertanto, si ritiene che la società dovrà attivare, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale, tutte le procedure finalizzate a consentire l'espianto e il successivo recupero e reimpianto delle piante di ulivo movimentate nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le indicazioni progettuali, già valutate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi. Questo adempimento è da intendersi prescrittivo ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzativo.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 9372 del 05/04/2022, esprime parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - in fase di progettazione esecutiva si ponga in essere uno studio di approfondimento atto a valutare gli effetti associati alla spinta idrodinamica, con riferimento all'intervento di risanamento idraulico proposto, che non dovrà essere trasmesso alla scrivente, in quanto adempimento ad una prescrizione tesa a definire modalità tecniche sito specifiche;
  - in fase di progettazione, per ogni interferenza dei tracciati dei cavidotti in MT con l'idrografia superficiale, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere accertata la compatibilità degli stessi con la presenza di opere d'arte, concordando con l'Ente preposto alla gestione e/o manutenzione delle stesse ogni opportuna cautela e/o accorgimento tecnico;
  - si ponga in essere ogni azione utile a preservare nel tempo la sicurezza delle persone e funzionalità delle opere, garantendo in particolare la protezione di queste ultime da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
  - le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
  - si evitino l'accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  - si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
  - il ripristino dei luoghi avvenga nel rispetto delle pendenze naturali del terreno;
  - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.
- Arpa Puglia:
  - DAP BARI-BAT, prot. n. 2205 del 13/01/2023, trasmette il parere di competenza con la seguente prescrizione "... il Proponente, prima della realizzazione dell'intervento, dovrà procedere ad adeguare tale piano alle suddette previsioni, in termini di numero di punti di indagine, localizzazione, campioni da analizzare e relativa profondità, ecc. in funzione della



*superficie interessata, della lunghezza del tracciato in caso di opere lineari, delle profondità di scavo, ecc., ed effettuare coerentemente le attività di campionamento per la verifica della loro idoneità ...” e rimanda al parere monotematico prot. n. 1739 del 12/01/2023 redatto dalla UOS Agenti Fisici per quanto concerne gli aspetti inerenti alla componente ambientale rumore, alle emissioni elettromagnetiche ed all’inquinamento luminoso;*

- UO Agenti fisici, prot. n. 1739 del 12/01/2023, comunica che “... in riferimento al procedimento in oggetto, questo Servizio comunica di aver esaminato la documentazione, di competenza di questo Servizio, prodotta dalla Società istante e trasmessa con nota acquisita a protocollo di questa Agenzia con n. 85808 del 20/12/2022, ritenendola esaustiva...”;
- Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, prot. n. 8703 del 04/10/2022, conferma integralmente il parere favorevole prot. 3210 del 04/04/2022, già trasmesso nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per il procedimento di AU in oggetto, “... condizionato al tassativo rispetto del tracciato e della larghezza delle sedi stradali previste dall’attuale PUE ai fini della loro futura realizzazione. Inoltre, prima dell’avvio della realizzazione dell’impianto, la società proponente dovrà impegnarsi formalmente, per se e per i suoi aventi causa, alla cessione volontaria delle aree di sedime della medesima viabilità accettando a titolo di corrispettivo l’indennità di esproprio quantificata a norma di legge;
- Comune di Bitonto, nota prot. n. 11337 del 09/03/2023, comunica che “... il progetto in questione, come modificato a seguito di concertazione tra la ditta proponente e il Comune di Bitonto, risulta conforme alle prescrizioni vigenti in materia urbanistica, in materia ambientale - paesaggistica. Inoltre, come già evidenziato con la Nota pec Comune di Bitonto Servizio per il Territorio, prot. n. 21624 del 20/05/2022 gli adeguamenti progettuali che hanno incluso le misure di compensazione a favore del Comune di Bitonto, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniale o economiche, hanno superato i motivi di dissenso precedentemente espressi ...”. In riferimento alla conformità urbanistica, “... chiarisce che la destinazione dell’area è industriale (D/3 – Zona Industriale A.S.I.) ...”; “... di conseguenza, si evidenzia che il progetto risulta essere compatibile con l’attuale assetto della pianificazione urbanistica comunale; infatti, l’installazione di un impianto fotovoltaico è compatibile con la suddetta destinazione industriale dell’area ...”; e ribadisce che “... la condizione per la fruizione pubblica delle aree destinate a verde attrezzato dovrà essere integralmente riportata nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica, garantendo l’obbligo di fruizione pubblica dell’area almeno: «per due giorni alla settimana, e a semplice richiesta del Comune di Bitonto, per un minimo di due eventi all’anno per iniziative comunali o patrocinate dal Comune e rivestenti carattere ambientali» ...” e precisa che “... il mancato rispetto del periodo minimo di fruizione pubblica stabilito determinerebbe la non conformità del progetto alle previsioni del piano regolatore territoriale vigente ...”. Sulle misure di compensazione ambientali e territoriali, “... la Società proponente si è impegnata ad eseguire alcune misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico (come da elaborati progettuali “relazione R11 e R.47”). Gli interventi di mitigazione e le compensazioni, così come proposte dalla Società, consentono non solo di recuperare la zona in questione dal punto di vista del verde attrezzato, ma anche dal punto di vista dell’attuazione dello sviluppo industriale, secondo gli obiettivi che si prefigge la pianificazione ASI. Alla luce di quanto sopra, si richiede che nel provvedimento finale di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 sia previsto che la Società sottoscriva con il Comune di Bitonto convenzione avente ad oggetto le suddette misure di compensazione secondo i principi e in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 delle Linee Guida D.M. 10/09/2010 nonché della Legge Regionale del 7 Novembre 2022, n. 28 (“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”) ...”.

Pertanto, la società GDR Solare S.r.l.:

- dovrà garantire l’obbligo di fruizione pubblica dell’area almeno: “... per due giorni alla settimana, e a semplice richiesta del Comune di Bitonto, per un minimo di due eventi all’anno per iniziative comunali o patrocinate dal Comune e rivestenti carattere ambientali ...”;

- provvedere all'attuazione di idonee misure di compensazione in favore del Comune di Bitonto, mediante la sottoscrizione di una "... convenzione avente ad oggetto le suddette misure di compensazione secondo i principi e in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida D.M. 10/09/2010 nonché della Legge Regionale del 7 Novembre 2022, n. 28 (*"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*) ...".
- Marina Militare - Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. n. 8833 del 13/03/2023, conferma le determinazioni favorevoli rilasciate con il precedente parere n. 0033791 del 12/10/2021;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 18242 del 28/06/2022, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal riguardo precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
- [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx);
- ENAC, prot. n. 31189-P del 16/03/2022, comunica che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione *"Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea"*, inviando alla stessa Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società con nota pec del 31/03/2023 (acquisita al prot. n. 5737 del 31/03/2023) trasmetteva, all'ENAC, evidenza dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione resa in data 12/05/2021 da tecnici professionisti abilitati con la quale si assevera che ai sensi e per gli effetti della Circolare ENAC 0146391/IOP protocollata in data 14/11/2011, che l'ubicazione del suddetto impianto fotovoltaico risulta fuori dalle aree di interesse ENAC in quanto l'impianto risulta avere una distanza superiore a 6 km dall'aeroporto più vicino (nella fattispecie l'Aeroporto di Palese – BA).

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n. 40294 del 23/06/2022, per quanto rilevato dagli elaborati progettuali esaminati, evidenziato che i vettori primari di Acquedotto Pugliese sono tutelati dalla L. 381 8 luglio 1904, la quale norma i divieti e le distanze da rispettare, prescrive che:
  1. il passaggio del cavidotto di connessione in MT tra le due aree del parco, (rif. elab. P.09.1) dovrà essere realizzato in sottopasso mediante TOC, rispettando un franco minimo di metri 3 dal piano di posa della condotta, la cui collocazione e profondità dovrà essere oggetto di preventiva verifica mediante indagine georadar a carico del richiedente; all'esterno dovranno essere apposte idonee paline di segnalazione riportanti i dati tecnici utili all'individuazione del cavidotto;
  2. durante la realizzazione del parco, dovrà essere utilizzato esclusivamente il passaggio indicato nel medesimo elaborato P.09.1 per il transito dei mezzi, la cui portata non dovrà superare i 35 quintali. In caso contrario il punto di interferenza con la condotta sottostante dovrà essere rinforzato con apposita struttura, da dimensionare in maniera tale che la distribuzione dei carichi non gravi sulla condotta sottostante.

Si specifica altresì che, prima della realizzazione di opere nel tratto interferente o lungo le aree di rispetto (così

come definite dalla L. 381 8 luglio 1904), previa acquisizione degli elaborati di progetto esecutivo corredati da uno studio sugli effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle condotte metalliche interrate secondo la norma CEI EN 50443, sarà necessario acquisire il nulla osta tecnico di questo ufficio, nonché sottoscrizione di apposita convenzione onerosa con questa Società;

- ASL Bari, Dipartimento di prevenzione, nota prot. n. 6688 del 17/01/2023 comunica di ritenere necessario acquisire informazioni relativamente a:
  - adempimenti di cui al R.R. 23/11/2005, n. 15 e R.R. 27/08/2006 n. 13 in merito al “lighpollution”;
  - rapporto della componente ambientale “emissioni elettromagnetiche” compatibile con le distanze dall’aeroporto di Bari e relative “glide slope”, intermarker, ecc.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 9359 del 07/02/2022, ha trasmesso la D.D. n. 580 del 04/02/2022 con la quale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale VIA del 29/09/2021, integralmente assunto, e dagli Enti intervenuti nel procedimento ha escluso dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale l’impianto in progetto;
- nel corso del suddetto procedimento la Città Metropolitana ha convocato la Conferenza di Servizi nell’ambito della quale gli Enti e Amministrazione intervenute hanno fornito il proprio contributo in materia di tutela dell’ambiente, fra gli altri l’ARPA Puglia – DAP di Bari, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- successivamente l’ARPA Puglia – DAP di Bari con nota prot. n. 2205 del 13/01/2023 trasmetteva il proprio parere e allegava la nota prot. n. 1739 del 12/01/2023 dell’UO Agenti Fisici recante contributo monotematico;
- infine, con nota pec del 31/03/2023 (acquisita al prot. n. 5737 del 31/03/2023, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Pertanto si ritiene assolta da parte della Società alla richiesta effettuata dall’ASL Bari.

- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 206 del 01/12/2022, visionati gli elaborati grafici di integrazione ricevuti tramite PEC del 01/12/2022 riguardanti l’opera e l’interferenza in oggetto, comunica, limitatamente all’attraversamento della linea elettrica, il nulla osta, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.
  1. L’inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0835 - 262812), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
  2. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
  3. Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto “**Derivazione Bitonto Molfetta Trani Barletta DN300 (12”)** ” purché, nel punto di interferenza, sia rispettata la distanza misurata in senso verticale non inferiore metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine.

4. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza dei ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
5. qualora in corso di esecuzione dei lavori non siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di **GDR Solare srl** - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
6. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa **GDR Solare srl** dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il trono-programma dei propri lavori;
7. **GDR Solare srl** si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
8. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.

Resta, altresì, inteso che **la fascia di sicurezza del nostro metanodotto è pari a metri 11,00 per parte dall'asse della condotta sul Derivazione Bitonto Molfetta Trani Barletta DN300 (12")** dovrà essere lasciata nello stato in cui si trova, non potrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al D.M. 17/04/2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte di **GDR SOLARE srl** - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

- Autostrade per l'Italia S.p.A., nota prot. n. 6416 del 12/04/2022, ribadendo la necessità del rispetto della normativa di riferimento (D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione DPR 495/92) in particolare in attuazione degli artt. 26, 26, 27, 28, del Codice della Strada, l'ente proprietario/gestore dell'infrastruttura, nelle aree di pertinenza stradale, ove non siano possibili soluzioni alternative, può concedere, con un apposito atto a titolo oneroso, occupazioni sia aeree che interrato, per la posa di sottoservizi nel rispetto dei vincoli dettati dagli artt. 65 e 66 del Regolamento. In conclusione ribadendo la necessità del rispetto di suddetta normativa nonché l'impossibilità di dar luogo ad espropri o asservimenti, comunica che non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento "*... ma si anticipa a codesta Amministrazione regionale che dovrà essere presentata apposita istanza da inoltrare alla competente Direzione 80 Tronco di Bari corredata dei necessari elaborati esecutivi del progetto, che definiscano metodologie, tempistiche e canoni, al fine di formalizzare apposito atto convenzionale, che le parti dovranno sottoscrivere secondo quanto indicato nella vigente normativa (D.Lgs. 285/92), per disciplinare gli aspetti realizzativi, gestionali, manutentivi, economici e patrimoniali. Si ritiene opportuno segnalare inoltre che la realizzazione dell'intervento in esame resta comunque condizionata all'impegno della proponente Ditta a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dal monitoraggio e sorveglianza della infrastruttura autostradale interferita oltre alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al sottostante traffico autostradale. Si rappresenta infine che la efficacia del suddetto atto è subordinata all'approvazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Ufficio Territoriale di Roma*

*pec: uit.roma@pec.mit.gov.it, in qualità di Ente concedente della scrivente Aspi, e precisiamo che i lavori potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione del suddetto atto di concessione da parte dello stesso Ministero ...".*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 8103 del 03/05/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 6849 del 17/04/2023 indirizzata al sig. Antonio Amendolara e con nota prot. n. 6850 del 17/04/2023 indirizzata al sig. Minervini Vincenzo trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alle note prot. n. 6849 e prot. n. 6850 del 17/04/2023 pervenivano n. 2 pec, rispettivamente del 22/04/2023 (acquisita al prot. n. 7179 del 22/04/2023) dal sig. Minervini Vincenzo e del 27/04/2023 (acquisita al prot. n. 7840 del 27/04/2023) dal sig. Antonio Amendolara, con le quali i proprietari interessati dalla procedura finalizzata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera di che trattasi comunicavano *"... di non aver alcuna osservazione od opposizione ..."*.

*Considerato che:*

- la Società con nota acquisita al prot. n. 9510 del 01/06/2023 trasmetteva:
  - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *"monumentali"* ai sensi della L.R. 14/2007;
  - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
  - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste

- dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
  - attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
  - quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 8885 del 16/05/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento della Città Metropolitana di esclusione da V.I.A.** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
  - in data 18/05/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **GDR Solare S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
  - il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 1346 del 29/05/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025074 del 23/05/2023;
  - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
  - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
    - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
    - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
    - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 50028 del 08/06/2023;
  - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo ed in atti del procedimento, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica solare fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 11,9712 MWe, sito nel territorio Comunale di Bitonto (BA) località “Pozzo delle Grue”, distinta in catasto terreni al foglio 21 particelle: 113 - 176 - 177 (come riportate nella Relazione tecnica, file “ANR7174\_RelazioneTecnica\_01\_rev01.pdf”);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità Cod. Id. T0737968) che prevedono che l’impianto fotovoltaico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT della linea dedicata SAN MARTINO – D510 55440, dalla CP di GIOVINAZZO D500-1-384455 (TRR) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore (COD. ID.: T0737968). Tale soluzione prevedeva:
  - stallo MT in CP di GIOVINAZZO;
  - costruzione di sezionamento;
  - costruzione di due cabine di consegna MT, prevedendo al loro interno l’installazione di Quadro in SF6 (con interruttore DY900) più Quadro Utente in SF6 DY808; tutti i componenti devono essere dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
  - costruzione di una linea (su richiesta del produttore e con extra oneri a cura dello stesso) in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e in cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili (tratto terminale), che colleghi la Cabina Primaria alla prima cabina di consegna mediante la cabina di sezionamento; la prima cabina di consegna sarà a sua volta collegata con raccordo in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> alla seconda cabina di consegna;
  - realizzazione di richiusura (con costi a totale carico del produttore) dalla seconda cabina di consegna alla linea MT TISBO D51045853 su ramo D510-4-126575 ÷ D510-4-224384 mediante cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili;
  - dispositivo di sezionamento (per la richiusura);
  - nuovo scomparto nella futura seconda cabina di consegna (per la richiusura delle infrastrutture strettamente indispensabili).
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,**

**come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

#### **Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*.

**VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con D.D. n. 580 del 04/02/2022 la Città Metropolitana di Bari



comunicava che l'impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i.;

- con riferimento al provvedimento in materia paesaggistica, si da atto delle considerazioni indicate nel verbale della riunione decisoria della Conferenza di Servizi del 27/03/2023, trasmesso dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 5690 del 30/03/2023 laddove "... con riferimento alla nota prot. n. 2547 del 23/03/2023 con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio comunicava che «... l'istanza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, è improcedibile ...» preso atto che, come confermato dal Comune di Bitonto, l'area di impianto ricade nella Z.T.O. di tipo "D/3 – Zona Industriale A.S.I. del P.R.G. pertanto «... il progetto risulta essere compatibile con l'attuale assetto della pianificazione urbanistica comunale; infatti l'installazione di un impianto fotovoltaico è compatibile con la suddetta destinazione industriale dell'area ...» rientrando, quindi, nel campo di applicazione di quanto previsto dall'art. 20 c. 8 lett. c quater) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. (aree idonee ex lege) che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.. Detta condizione di conformità urbanistica è confermata anche dal Consorzio ASI, rimandando ai pareri in atti e tenuto conto della pianificazione di settore che lo stesso Consorzio sovrintende ...";
- con nota prot. n. 11337 del 09/03/2023, il Comune di Bitonto, comunica che l'area nota prot. n. 8885 del 16/05/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "Energia e Fonti alternative e rinnovabili" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **GDR Solare S.r.l.** in data 18/05/2023.

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **GDR Solare S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la **GDR Solare S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

**Precisato che:**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 8885 del 16/05/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

**ART. 2)**

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **GDR Solare S.r.l.** con sede legale in Padova (PD), Via Giusto De Menabuoi n. 25, 35132, Cod. Fisc. e P.IVA 05232070283, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica solare fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 11,9712 MWe, sito nel territorio Comunale di Bitonto (BA) località "Pozzo delle Grue", distinta in catasto terreni al foglio distinta in catasto terreni al foglio 21 particelle: 113 - 176 - 177 (come riportate nella Relazione tecnica, file "ANR7174\_RelazioneTecnica\_01\_rev01.pdf");
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità Cod. Id.: T0737968) che prevedono che l'impianto fotovoltaico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT della linea dedicata SAN MARTINO – D510 55440, dalla CP di GIOVINAZZO D500-1-384455 (TRR) da ubicarsi nel sito individuato dal produttore (COD. ID.: T0737968). Tale soluzione prevede:
  - stallo MT in CP di GIOVINAZZO;
  - costruzione di sezionamento;
  - costruzione di due cabine di consegna MT, prevedendo al loro interno l'installazione di Quadro in SF6 (con interruttore DY900) più Quadro Utente in SF6 DY808; tutti i componenti devono essere dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
  - costruzione di una linea (su richiesta del produttore e con extra oneri a cura dello stesso) in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e in cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili (tratto terminale), che colleghi la Cabina Primaria alla prima cabina di consegna mediante la cabina di sezionamento; la prima cabina di consegna sarà a sua volta collegata con raccordo in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> alla seconda cabina di consegna;
  - realizzazione di richiusura (con costi a totale carico del produttore) dalla seconda cabina di

consegna alla linea MT TISBO D51045853 su ramo D510-4-126575 ÷ D510-4-224384 mediante cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup> su strada pubblica e cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> sui percorsi non carrabili;

- dispositivo di sezionamento (per la richiusura);
- nuovo scomparto nella futura seconda cabina di consegna (per la richiusura delle infrastrutture strettamente indispensabili).
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

### ART. 4)

La società **GDR Solare S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio

dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 8885 del 16/05/2023.

#### ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis della Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione

dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione energia elettrica di tipo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**AR. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- all'Albo Telematico, ovvero
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC
  - alla Città Metropolitana di Bari;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
  - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
  - al GSE S.p.A.;
  - a InnovaPuglia S.p.A.;
  - al Comune di Bitonto (BA);
  - al Comune di Giovinazzo (BA)
  - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
  - a Terna S.p.A.;
  - ad Enel S.p.A.;
  - all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
  - Arpa Puglia – DAP BA;
  - alla Società **GDR Solare S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali  
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli